

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO ENARS ACLI
DI VILLARIOS.

COMUNE DI GIBA

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(CAMPO DI CALCETTO – VIA SAN GIUSEPPE - VILLARIOS.

L'anno **duemilasedici** il giorno 16 del mese di FEARZO nella Casa Comunale di Giba

TRA

- CASULA Pinella Angela, che interviene quale Responsabile dei Servizi Area Amministrativa S.D. e S.C. ,
in nome e per conto ed interesse del Comune - C.F. 81002090926 - P.I. 01012050926.

E

- Sig. FAI Piero nato a Giba il 15/11/1950 - Codice Fiscale **FAI PRI 50S15 E022K** - residente in Villarios
- Loc. Terra Niedda sn, in qualità di Presidente pro-tempore *del Circolo Enars Acli*, con sede legale in
Villarios.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Giba:

Visto l'art. 5 del vigente regolamento per la concessione degli Impianti Sportivi Comunali, approvato con
deliberazione C.C. n. 003 dell'11.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, integrato con deliberazione C.C. n. 25
del 16.07.2014, che seppur non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Vista la deliberazione G.C. n. 67 del 26.10.2015 di istituzione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti
sportivi comunali;

Vista la determinazione n. 17 R.G. n. 141 del 09.03.2016 di concessione al predetto Circolo dell'uso del
Campo di Calcetto Comunale ubicato in Via San Giuseppe in Villarios;

CONCEDE

Al **Sig. FAI Piero nato a Giba il 15/11/1950 - Codice Fiscale FAI PRI 50S15 E022K** *Presidente del
Circolo Enars Acli*, con sede legale in Villarios – l'uso del Campo di Calcetto Comunale ubicato in Via San
Giuseppe in Villarios, che a tale titolo accetta, secondo le disposizioni del citato regolamento e nel rispetto
dei termini e delle modalità previste dalla presente convenzione.

ART. 2

La presente Convenzione decorre dal 16/03/2016 al 15/03/2017 – per l'intera settimana,
non può essere automaticamente rinnovata.

Per ogni eventuale proroga deve essere inoltrata domanda in carta semplice.

ART. 3

La Società Sportiva disporrà dell'impianto nei giorni e nelle fasce orarie previsti in apposito calendario, che si impegna a comunicare al Comune prima dell'avvio della stagione sportiva.

ART. 4

I giorni e le fasce orarie stabilite devono essere rispettate rigorosamente, qualora un eventuale ritardo creasse disagi ad altre Società, le eventuali conseguenze che dovessero ripercuotersi sui successivi fruitori dell'impianto saranno a carico dei soggetti che hanno creato il ritardo.

ART. 5

Compete al Concessionario l'onere di programmare e disciplinare l'accesso agli impianti durante i periodi di impiego onde garantirne il corretto uso da parte dei propri associati, degli atleti esterni e di coloro che utilizzeranno gli impianti. A tal fine, durante gli orari di utilizzo dell'impianto, sarà sempre presente uno degli incaricati della Società Sportiva in persona di fiducia, ovvero altri delegati.

ART. 6

Il Concessionario assume ogni responsabilità derivante dall'esercizio della pratica sportiva all'interno dell'impianto sportivo liberando l'Amministrazione Comunale di Giba da qualsiasi onere in proposito.

In particolare si impegna formalmente ad utilizzare l'impianto senza scopo di lucro, con il solo intento di favorire la promozione sociale e civile dello sport.

ART. 7

Il Concessionario garantisce fin d'ora che l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto sportivo avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi di carattere sanitario, igienico e assicurativo connessi con tale pratica.

Ugualmente si impegna a rispettare quelle comuni prescrizioni di ordine tecnico legate alla specialità praticata e consistenti, in particolare, nell'uso di tenute ed attrezzature idonee, nonché tutte le prescrizioni del Regolamento vigente per la concessione degli impianti sportivi comunali.

ART. 8

I materiali e le attrezzature eventualmente lasciati in deposito all'interno dell'impianto si riterranno utilizzati da chiunque sia autorizzato ad accedere, salvo che non vengano custoditi a cura e spese dei proprietari.

Il Comune di Giba non risponde dei danni causati a detti materiali, né di eventuali sottrazioni.

ART. 9

Quale corrispettivo per la concessione dell'impianto sportivo, il Concessionario dovrà corrispondere sulla base delle tariffe vigenti determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26.10.2015 la somma di € **25,00** (Euro Venticinque/00) al mese, stante il carattere di temporaneità della concessione.

Il versamento della relativa somma mensile, dovrà essere effettuato con rate posticipate sul C.C.P. n. 16364093 intestato al Comune di Giba, o tramite C.C. BANCARIO - IBAN IT 44 I 01015 85951 000000015220, entro il giorno 5 di ogni mese.

Il pagamento se effettuato tramite C.C.P., la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al competente Ufficio Amministrativo-Segreteria (2° piano edificio Comunale).

ART. 10

L'Amministrazione Comunale di Giba si riserva la facoltà di revocare la presente Convenzione, oltreché nel caso previsto dall'art. 20 del Regolamento, anche in caso di cessazione dell'attività sportiva da parte della Società o di sopravvenuta impossibilità di perseguire i fini sociali ovvero in caso di mancata osservanza delle clausole previste dalla presente Convenzione.

ART. 11

Il Concessionario si assume l'impegno di provvedere a proprio carico a mantenere gli impianti sportivi concessi in uso perfettamente puliti e a rilasciare gli stessi nelle condizioni di funzionalità e di efficienza in cui si trovano prima dell'inizio dell'utilizzazione. La pulizia e il riordino delle attrezzature e degli impianti sportivi utilizzati da più Concessionari, saranno portati a compimento congiuntamente.

Dovranno essere garantiti giornalmente alla fine di ogni singola utilizzazione, onde consentire la migliore e immediata utilizzazione da parte dei successivi beneficiari.

Il Concessionario risponderà di qualunque danno causato agli impianti, alle attrezzature e alle cose comunque presenti negli impianti stessi, nelle ore e nel tempo di utilizzazione per cui viene autorizzato, anche derivante da cattiva manutenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi più sopra richiamato.

ART. 12

Il Concessionario potrà rinunciare in qualunque momento alla concessione oggetto della presente Convenzione, senza, comunque, poter richiedere il rimborso del corrispettivo di cui al precedente art. 9 già versato all'atto della rinuncia.

ART. 13

E' fatto divieto al Concessionario di cedere l'uso dell'impianto ad altre Società, Enti o privati cittadini senza il preventivo consenso del Concedente.

ART. 14

Il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali è dichiarato parte integrante della presente Convenzione.

ART. 15

Tutti gli oneri e spese inerenti al presente atto sono a carico della Società Sportiva.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO ENARS ACLI

